

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

I. Ambito di applicazione

- 1) Le condizioni generali di seguito specificate regolano in via esclusiva ed inderogabile tutti i rapporti le consegne, i pagamenti, le consulenze e le ulteriori prestazioni, nessuna esclusa, inerenti i contratti stipulati dalla Jointec S.r.l. (di seguito "Venditore") con i propri clienti. Eventuali condizioni di contratto (generali e non) dell'altra parte (di seguito "Acquirente") non trovano applicazione, anche se complementari e/o non contrarie a quelle indicate in seno al presente documento, salva puntuale e dettagliata deroga espressa, che deve risultare tassativamente per iscritto in calce al presente documento e dev'essere specificamente sottoscritta, in duplice originale, da tutte le parti del rapporto contrattuale.
- 2) Le condizioni di consegna e di pagamento sono valide solo nella loro versione originale.
- 3) Qualsiasi offerta formulata dal Venditore, direttamente o a mezzo di intermediari, non è impegnativa e mira esclusivamente a verificare l'eventuale interesse del destinatario a contrarre alle presenti condizioni generali ed a quelle specifiche in essa indicate; l'adesione del destinatario all'offerta del Venditore costituisce un'obbligazione ex art. 1331 c.c.; tale adesione dovrà essere effettuata per iscritto e l'invio della stessa avrà valore di implicita accettazione delle presenti condizioni generali di contratto; il rapporto contrattuale ed ogni accordo ad esso inerente è concluso e vincolante inter partes solo dopo il ricevimento da parte dell'Acquirente della conferma scritta dell'accettazione del Venditore. Il contenuto della conferma è tassativo. Qualsiasi eventuale restrizione accessoria non è vincolante per il Venditore.
- 4) L'accettazione come sopra da parte dell'Acquirente delle presenti condizioni generali è condizione essenziale per il perfezionamento di qualsiasi rapporto contrattuale.
- 5) I dati relativi all'oggetto della consegna o prestazione, come anche la sua rappresentazione (ad es. disegni e raffigurazioni), hanno un mero valore indicativo; non rappresentano le condizioni di garanzia, ma solo le descrizioni o i contrassegni d'identificazione della consegna o prestazione. Altrettanto vale per i campioni o campioni di prova.
- 6) Le presenti condizioni generali sono vincolanti in via esclusiva anche nell'ipotesi di contratto concluso dall'Acquirente in nome di terzi.

II. Entità della fornitura, periodo di consegna

- 1) Il termine di consegna e/o i periodi di consegna indicati dal Venditore non sono essenziali ed hanno sempre e solo un valore indicativo; fanno riferimento al momento della spedizione e sono da considerarsi osservati dopo l'avvenuta comunicazione di pronto per la spedizione.
- 2) In caso di ritardo dell'Acquirente in uno degli adempimenti a suo carico, il termine e/o il periodo di consegna è automaticamente prolungato, senza intaccare i diritti del Venditore, di un numero di giorni pari a quelli impiegati dall'Acquirente ad adempiere i propri obblighi verso il Venditore, salva comunque la facoltà per quest'ultimo di optare per il recesso unilaterale dal contratto senza onere alcuno.

3) Le consegne parziali sono ammesse.

4) In caso di forza maggiore e di altri simili eventi di disturbo non imputabili al Venditore e/o non prevedibili nel momento della conclusione del contratto (ad esempio guasti d'esercizio d'ogni tipo, ritardi nei trasporti, scioperi, legittimi blocchi di produzione, misure stabilite dalle autorità, difficoltà nella fornitura di materiale o d'energia, condizioni del tempo sfavorevoli che sono causa di mancate forniture, errori o ritardi nelle consegne da parte dei fornitori del Venditore), che pregiudicano sostanzialmente la fornitura o la prestazione e/o la rendono impossibile, il Venditore può legittimamente recedere unilateralmente in tutto o in parte dal contratto senza onere alcuno, fatta eccezione per il solo caso in cui la condizione sfavorevole sia di durata temporanea certamente non superiore a giorni quindici; in tale ultimo caso, il termine di consegna o di prestazione è prolungato o differito per un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, maggiorato di un termine adeguato per l'approvvigionamento delle materie prime e la ripresa della produzione, comunque non inferiore a giorni quindici. In caso di impedimento di durata superiore a quindici giorni, l'Acquirente ha facoltà di chiedere la risoluzione consensuale del contratto. La richiesta dovrà essere formalizzata mediante comunicazione scritta al Venditore, motivata in modo dettagliato e supportata da circostanziati riscontri probatori delle ragioni che la sostengono, da recapitarsi in originale entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla conoscenza dell'impedimento; la risoluzione del contratto, tuttavia, avrà effetto solo ed esclusivamente a seguito dell'accettazione della richiesta da parte del Venditore; qualora detta accettazione non sia comunicata all'Acquirente entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, la stessa si intenderà formalmente respinta. In ogni caso, l'Acquirente fin d'ora rinuncia a qualunque eventuale pretesa di risarcimento dei danni eventualmente subiti, direttamente od indirettamente connessa con i fatti suddetti.

5) Le conseguenze derivanti da eventuali ordinanze di quarantena sono esclusivamente a carico del compratore.

III. Spedizione e trasferimento dei rischi

1) Le condizioni di consegna o di spedizione della merce all'Acquirente e, di conseguenza, la disciplina degli obblighi e dei rischi, sono stabilite espressamente dal contratto di acquisto e con specifico riferimento alle regole internazionali uniformi per l'interpretazione dei termini commerciali di consegna delle merci da inserire nei contratti di compravendita, universalmente note come Incoterms. Nel caso del ritardo della spedizione per causa non imputabile al Venditore, il trasferimento del rischio all'Acquirente si realizza comunque nel momento di comunicazione del pronto per la spedizione. In ogni caso, dal momento del trasferimento dei rischi, tutte le eventuali spese di deposito sono integralmente a carico dell'Acquirente.

2) La restituzione della merce o dei vuoti (materiale d'imballaggio) è a carico ed integrale rischio dell'Acquirente. I danni dovuti al trasporto non legittimano l'Acquirente al rifiuto dell'accettazione o del pagamento di quanto dovuto.

3) La spedizione e l'imballaggio sono a totale discrezione del Venditore, salvo diversa pattuizione che deve necessariamente risultare da un preciso accordo scritto inter partes.

IV. Prezzi e condizioni di pagamento

- 1) I prezzi del Venditore si riferiscono all'entità della consegna e delle prestazioni riportata nelle conferme d'ordine. Sono calcolati in base ai relativi costi di produzione e tassi di cambio delle valute, in riferimento ai quali il Venditore acquista e trasporta e sono da intendersi, salvo le espresse disposizioni contrarie, comprensivi dell'imballaggio. Il calcolo si basa sempre sul peso registrato nella distinta di trasporto o eventualmente nella polizza di carico.
- 2) Le modalità di pagamento vengono indicate dal Venditore all'Acquirente.
- 3) Salvo un diverso accordo scritto inter partes, il Venditore può recedere unilateralmente dal contratto, senza alcun onere a suo carico, se i costi di produzione e/o tassi di cambio delle valute subiscono delle modifiche sostanziali a suo svantaggio, salvo che l'Acquirente non accetti di pagare il prezzo adeguatamente aumentato. Sono da ritenersi sostanziali le modifiche che importino oneri economici maggiori a carico del Venditore superiori al 5% rispetto a quelli preventivabili e/o previsti al momento della stipulazione del contratto.
- 4) Per accredito si intende il giorno in cui il Venditore può disporre dell'importo. Qualunque sia il mezzo utilizzato dall'Acquirente per il pagamento, l'estinzione (totale o parziale) dell'obbligazione avverrà solo nel momento dell'effettivo incasso e/o valuta per il Venditore. Interessi, spese ed oneri accessori inerenti la riscossione del pagamento sono posti integralmente a carico dell'Acquirente. Cambiali e titoli di credito devono essere bancabili e scontabili. Il Venditore non assume responsabilità per la presentazione in tempo utile, per il protesto, la notifica di protesto e per il rifiuto delle cambiali o degli assegni nel caso di impossibilità di riscossione.
- 5) E' categoricamente esclusa qualsiasi possibilità per l'acquirente di operare compensazioni nei rapporti di dare/avere con il Venditore, salvo che non sia diversamente previsto da separato e specifico accordo scritto inter partes.
- 6) Se in qualunque momento viene a conoscenza di circostanze che possano mettere in discussione l'affidabilità creditizia dell'Acquirente e/o comunque se quest'ultimo non onora puntualmente alle singole scadenze le proprie obbligazioni di pagamento, il Venditore ha il diritto di evadere le forniture non ancora effettuate, relative a questo o altri affari, solo contro il pagamento anticipato o garantito da fideiussione bancaria o assicurativa. Se l'Acquirente non ottempera all'invito del Venditore di provvedere al pagamento anticipato o al rilascio di adeguata garanzia, il Venditore acquisisce il diritto di recedere dal/i contratto/i e di richiedere il risarcimento del danno subito a causa di detto inadempimento.

V. Riserva della proprietà

- 1) L'acquirente acquista la proprietà dei beni oggetto di contratto con il Venditore solo ed esclusivamente al momento dell'effettivo adempimento di tutte le obbligazioni di pagamento (e comunque dell'estinzione di tutte passività di qualsiasi natura) previste a suo carico dal rapporto contrattuale o maturate in virtù di quest'ultimo, ivi compresa l'obbligazione di risarcimento di eventuali danni causati al Venditore, pur assumendo i rischi come specificato sub III.1.



2) La riserva espressa di proprietà, così come risultante dal presente atto sottoscritto dall'Acquirente ed allegato al contratto di riferimento, è opponibile a tutti i creditori di quest'ultimo.

3) Nel caso in cui l'Acquirente operi la lavorazione, l'assemblaggio o la fusione della merce con riserva con altri beni non appartenenti al Venditore, quest'ultimo, fintanto che opera la riserva, acquisisce la comproprietà dei nuovi beni in proporzione al valore contabile della merce con riserva rispetto all'ammontare totale dell'importo contabile degli altri beni utilizzati.

4) Fintanto che è attivo il vincolo di riserva della proprietà in favore del Venditore, l'Acquirente può legittimamente alienare la merce oggetto di riserva solo nell'ambito della regolare attività d'impresa (ad es. non nell'ambito del cosiddetto giro di cambiali a vuoto / emissioni d'assegni scoperti), ma esclusivamente alle condizioni di seguito specificate:

a) se l'Acquirente dilaziona il prezzo d'acquisto ai suoi clienti, è obbligato nei confronti del Venditore a riservare formalmente e per iscritto a se stesso, nei confronti dei suoi clienti, la proprietà sulla merce alienata, alle analoghe condizioni alle quali il Venditore si è riservato la proprietà nei confronti dell'Acquirente; in assenza di tale espressa e formale riserva scritta, l'Acquirente non è autorizzato ad alienare la merce con riserva, anche se lavorata, assemblata o fusa con altra merce non di proprietà del Venditore;

b) l'Acquirente è autorizzato e legittimato ad alienare la merce oggetto di riserva solo a condizione che i crediti derivanti da tali operazioni siano da esso ceduti contestualmente ed immediatamente al Venditore; se l'Acquirente aliena la merce con riserva unitamente ad altre merci non fornite dal Venditore, il primo deve contestualmente ed immediatamente cedere al secondo i crediti derivanti da tale alienazione per un importo non inferiore al valore contabile della merce con riserva alienata; in caso di alienazione di merci sulle quali il Venditore abbia la quota di comproprietà secondo quanto previsto sub V.3, l'Acquirente deve contestualmente ed immediatamente cedere al Venditore i crediti derivanti da tale alienazione per un importo non inferiore al valore della quota di comproprietà; l'inosservanza di quanto previsto dal presente paragrafo comporterà l'obbligo in capo all'Acquirente di risarcimento del danno sofferto dal Venditore;

c) in tutti i casi in cui la normativa vigente non legittimi o consenta la cessione del credito di cui al superiore punto V.4.b, come anche nel caso in cui la detta cessione non sia notificata dall'Acquirente al debitore ceduto o da questi accettata ex art. 1264 c.c., l'Acquirente non è autorizzato e legittimato all'alienazione della merce oggetto di riserva, salvo che presti previamente in favore del Venditore una fideiussione bancaria o assicurativa per un importo comunque non inferiore al totale delle passività di cui sub V.1 esistenti al momento dell'alienazione; l'inosservanza di quanto previsto dal presente paragrafo comporterà l'obbligo in capo all'Acquirente di risarcimento del danno sofferto dal Venditore;

d) pena il risarcimento del danno, senza avere ottenuto il previo consenso del Venditore e, comunque, senza avere previamente prestato una fideiussione bancaria o assicurativa in favore di quest'ultimo per un importo comunque non inferiore al totale delle passività di cui sub V.1, l'Acquirente non può cedere a terzi i crediti maturati a seguito dell'alienazione della merce oggetto di riserva, anche se lavorata, assemblata o fusa con altra merce non di proprietà del Venditore;

e) l'Acquirente assume l'onere della riscossione dei crediti ceduti al Venditore; a sua totale discrezione ed in qualunque momento il Venditore può revocare la delega alla riscossione concessa all'Acquirente qualora quest'ultimo non adempia puntualmente alle obbligazioni derivanti a suo carico dal rapporto d'affari con il Venditore o allorché questi venga a conoscenza di circostanze che potrebbero notevolmente pregiudicare l'affidabilità dell'Acquirente; in caso di esercizio del potere di revoca, il Venditore può pretendere che l'Acquirente gli fornisca senza indugio tutte le informazioni necessarie per la tempestiva riscossione dei crediti ceduti, consegnando l'attinente documentazione e mettendolo a conoscenza di tutti i dati in suo possesso relativi al debitore; in questo caso il Venditore, qualora non sia già stato fatto dall'acquirente, è anche autorizzato ad esercitare il diritto della notifica al debitore ceduto della cessione dei crediti e della revoca della delega alla riscossione; l'inosservanza di quanto previsto dal presente paragrafo comporterà l'obbligo in capo all'Acquirente di risarcimento del danno sofferto dal Venditore;

5) L'Acquirente è tenuto a fornire in ogni momento al Venditore, dietro semplice richiesta, tutte le informazioni sul residuo della merce con riserva e sui crediti derivanti dall'eventuale alienazione.

6) L'Acquirente è obbligato ad assicurare la merce con riserva, a proprie spese e per un importo corrispondente al valore nuovo, contro i danni da furto, incendio, alluvione ed altri eventi naturali e a fornire al Venditore, dietro semplice richiesta, la documentazione comprovante, presentando la polizza d'assicurazione.

7) I diritti del Venditore previsti dal presente comma V possono essere esercitati fino al momento della totale estinzione da parte dell'Acquirente delle passività di cui sub V.1.

VI. Garanzia di qualità

1) La merce fornita dal Venditore dev'essere attentamente controllata dall'Acquirente, per quantità e qualità, al momento del ricevimento. Nel caso di distinguibili difetti, questi devono essere confermati dal trasportatore. La merce è considerata accettata se la notifica dei difetti non distinguibili non è pervenuta al Venditore entro gli otto giorni successivi alla consegna della merce. La prova della tempestività della denuncia del difetto è a carico esclusivo dell'acquirente.

2) Per quanto riguarda le materie prime, si fa riferimento alla qualità standard delle stesse; le normali differenze tollerabili non rappresentano un difetto. Se l'Acquirente ritira la merce non imballata, il Venditore non garantisce che la stessa sia consegnata senza danni; di conseguenza, con l'accettazione della merce l'Acquirente assume integralmente il rischio d'inquinamento o danneggiamento della stessa.

3) Lo stato o la durata della merce fornita sono garantiti solo se tale garanzia è stata data espressamente e per iscritto. Quanto riportato dal Venditore relativamente all'utilizzo ed alla lavorazione ha valore puramente indicativo. E' ad esclusivo carico dell'Acquirente l'onere di verificare l'idoneità all'utilizzo della merce fornita e di stabilire modi e tempi della sua lavorazione.

4) Nel caso di accertati ed indiscussi difetti della merce fornita, il Venditore può a sua discrezione decidere di rimuovere il difetto o sostituire la merce con altra priva di difetti. Qualora non sia possibile eliminare il difetto, l'Acquirente può chiedere la riduzione del prezzo d'acquisto o recedere dal contratto.

- 5) L'Acquirente ha comunque l'obbligo di accertare l'idoneità della merce fornitagli prima di intraprenderne l'utilizzazione.
- 6) Il Venditore garantisce il risarcimento dei danni provocati o relativi ai difetti in conformità a quanto specificato sub VII.
- 7) Le richieste dell'Acquirente sono prese in considerazione solo se il Venditore si è assunto formalmente e per iscritto la responsabilità sulle condizioni e sulla durata della merce fornita. L'ambito della responsabilità è determinato esclusivamente da quanto previsto per iscritto dagli impegni di garanzia e dalla normativa vigente in materia di responsabilità sul prodotto e danni alle persone, ove non espressamente derogata dagli accordi inter partes.
- 8) La validità della garanzia è di un anno; qualora il bene abbia una scadenza inferiore all'anno, la garanzia opera fino alla data di scadenza dello stesso.

VII. Garanzia dell'indennizzo per atti illeciti

- 1) Il Venditore non assume responsabilità per danni da manomissione e/o atto illecito. Questa esclusione non è valida in caso di atto intenzionale o negligente da parte del Venditore o in caso di suo inadempimento di un'obbligazione contrattuale specifica in materia; anche in tali ipotesi, tuttavia, la responsabilità del Venditore è comunque esclusa in caso di:
 - a) pretese di risarcimento per danni da inadempimento indiretti e conseguenti;
 - b) per i danni comunque non previsti dal contratto;
 - c) per i danni comunque gestibili dall'Acquirente;
 - d) per i danni il cui ammontare supera di dieci volte il valore della fornitura e/o prestazione del Venditore.
- 2) Le sopra riportate esclusioni dal diritto alla garanzia di responsabilità e condizioni limitanti valgono nella stessa misura per il rappresentante legale, altri organi, dirigenti ed impiegati e altro personale alle dipendenze del Venditore o da quest'ultimo incaricato.

VIII. Legge regolatrice e Foro competente

Tutti i rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla legge italiana. Qualsiasi controversia relativa ai singoli rapporti contrattuali e/o alla validità ed efficacia delle presenti condizioni generali è di competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Milano.

Jointec S.r.l.
Via Cadorna 73 B/2,
I - 20090 Vimodrone (MI)
Tel. +39 02 89092631
Fax +39 02 72003288
E-mail: info-it@nordmann.global
www.nordmann.global

Updated: 04/2019